

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato del 16.09.2021 n. 949
www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. xxxx del R.G. 2016, promossa da:
MUTUATARIA

contro

BANCA MUTUANTE (già **BANCA OMISSIS**) .

- attrice -

- convenuta -

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 26.5.2021, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

FATTI DI CAUSA

Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."

Con l'atto introduttivo del presente giudizio **MUTUATARIA** esponeva che in data 3.9.2002 aveva stipulato con **BANCA OMISSIS** (poi divenuta **Banca Popolare OMISSIS** e, infine **BANCA MUTUANTE**) un contratto di finanziamento fondiario a tasso variabile a rogito del Notaio (omissis) (rep. n. omissis - racc. n. omissis), per un importo capitale pari ad € 150.000,00, da restituire a mezzo 121 rate mensili posticipate secondo le condizioni ivi pattizamente convenute, come da allegato piano di ammortamento. Precisava, poi, che, a garanzia della restituzione delle somme de quibus, furono dati in pegno titoli per complessivi € 48.000,00, mentre il marito della mutuataria (**tale (omissis)**) dovette stipulare una polizza vita.

Deduceva di aver provveduto al pagamento delle rate previste dall'allegato piano di ammortamento alla francese, così estinguendo il proprio debito restitutorio nell'ottobre 2012; non mancava - tuttavia - di lamentare che, all'esito dell'indagine peritale commissionata al proprio tecnico di parte, era emersa:

1) la gratuità del mutuo in applicazione della Legge n. 108/96 e dell'art. 1815, comma II c.c., in quanto:
a) il Tasso Complessivo (interessi contrattuali 5,750% + interessi di mora 7,750%), in virtù del tenore letterale e semantico della pattuizione intercorsa, superava il Tasso Soglia di Usura (8,430%) vigente al momento della stipula del contratto; b) il Tasso Effettivo di Mora (13,754%) superava il Tasso Soglia di Usura (8,430%), vigente al momento della stipula del rapporto contrattuale; c) il Tasso effettivo di estinzione anticipata (30,992%) superava il Tasso Soglia di Usura (4,380%);

2) la violazione dell'art. 1346 c.c. per l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi convenzionali (clausola floor);

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato del 16.09.2021 n. 949

3) la violazione dell'art. 117 TUB, essendo stato riscontrato che l'ISC dichiarato in contratto (pari al 6,090%) era inferiore al TAEG verificato (pari al 6,131%), con conseguente sostituzione dell'interesse contrattuale con gli interessi dei BOT e riformulazione del piano di ammortamento, con restituzione dei maggiori interessi versati.

Concludeva, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, qui da intendersi integralmente trascritte, con ulteriore richiesta di risarcimento danni (patrimoniali e non) e vittoria di spese e competenze di lite.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 14.2.2017 si costituiva in giudizio **BANCA MUTUANTE** (d'ora innanzi, anche solo "**BANCA MUTUANTE**"), la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della avversa domanda per genericità e lacunosità dell'atto introduttivo; quanto al merito, ribadiva la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e conclusioni, di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite e condanna di controparte ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.

La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; all'udienza del 26.5.2021, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Costituisce profilo provato per tabulas che con contratto di finanziamento fondiario a rogito del Notaio (omissis) (rep. n. omissis - racc. n. omissis), **BANCA POPOLARE DI OMISSIS** e **OMISSIS** (oggi **BANCA MUTUANTE**) ebbe ad accordare a **MUTUATARIA** l'importo di € 150.000,00, da restituire a mezzo 12 rate mensili posticipate secondo le condizioni ivi pattizamente convenute (oltre ad una rata di preammortamento), con contestuale prestazione da parte di **MUTUATARIA** delle garanzie in atti compiutamente descritte.

Ciò posto, par d'uopo da subito registrare come in sede di comparsa conclusionale parte attrice abbia manifestato espressa rinuncia alla domanda relativa all'usurarietà degli interessi di mora in considerazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recente sentenza n. 19597/20, sicché l'odierno *thema decidendum* dovrà essere limitato allo scrutinio degli ulteriori profili con cui è stata dedotta:

a) l'usurarietà del Tasso Complessivo (interessi contrattuali 5,750% + interessi di mora 7,750%), e del Tasso effettivo di estinzione anticipata (30,992%);

b) la violazione dell'art. 117 TUB, essendo stato lamentato che l'ISC dichiarato in contratto (pari al 6,090%) sarebbe inferiore al TAEG verificato (pari al 6,131%), con conseguente sostituzione dell'interesse contrattuale con gli interessi dei BOT e riformulazione del piano di ammortamento;

c) la violazione dell'art. 1346 c.c. per la dedotta indeterminatezza della clausola relativa agli interessi convenzionali (clausola floor).

2. Tali censure non colgono nel segno per le ragioni di seguito illustrate.

Quanto all'asserita applicazione di interessi usurari va evidenziato - in via assorbente - come parte attrice non abbia provveduto alla produzione in giudizio dei decreti ministeriali rilevanti per la determinazione del TEGM, necessario per la determinazione del tasso soglia.

In assenza di tale necessaria produzione è inibito al giudicante l'accertamento (mediante consulenza tecnica contabile) della fondatezza o meno dell'eccezione di usurarietà: va, infatti, richiamato in questa

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato del 16.09.2021 n. 949

sede l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e già condiviso da questo Tribunale, cui si intende dare continuità, circa la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali con i quali trimestralmente viene stabilito il tasso medio ai fini del calcolo del tasso soglia oltre il quale l'interesse assume natura usuraria, e la conseguente impossibilità di applicare ad essi il principio "*iura novit curia*" di cui all'articolo 113 del codice di procedura civile.

In particolare, infatti, la Corte di Cassazione, a sezioni semplici e poi a sezioni unite, ha chiarito che trattandosi di atti amministrativi, non può riguardo ad essi trovare applicazione il principio *jura novit curia* (art. 113 primo comma c.p.c.), dovendo tale norma essere letta ed applicata con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale contiene l'indicazione delle fonti del diritto, le quali, non comprendono gli atti suddetti (vedansi al riguardo Cass. nn. 5483/98 e 6933/99), con la conseguente inammissibilità delle censure basate sulla asserita violazione di tali decreti (*ex multis*, Trib. Mantova, sez. II, 4 febbraio 2016, n. 160; cfr. anche Trib. Napoli, 17 giugno 2014 e Trib. Latina, 28 agosto 2013, n. 19154; Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 2001, n. 8742).

In tal senso, da ultimo, si segnala Cassazione civile, sez. III, 30/01/2019, n. 2543, che ha condivisibilmente stabilito che "il principio *jura novit curia* va coordinato con l'art. 1 preleggi, il quale indica le fonti del diritto, onde, laddove il primo eleva a dovere del Giudice la ricerca del "diritto", non può non fare esclusivo riferimento alle vere e proprie fonti del diritto oggettivo, *id est* ai precetti che sono caratterizzati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, sicché vanno esclusi dall'ambito d'operatività del richiamato principio sia i precetti aventi carattere normativo ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico ma non normativo (come gli atti di autonomia privata o gli atti amministrativi) estranei alla previsione del menzionato art. 1 preleggi, sia quelli aventi forza normativa puramente interna, come gli statuti degli enti e i regolamenti interni.

Né la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata, come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata, con la produzione di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile".

Per tale ragione - rilevato che parte attrice non ha prodotto i relativi decreti ministeriali, avendo versato in atti unicamente una tabella recante i tassi effettivi globali medi operanti a decorre dall'1.7.2002 - la correlata domanda finalizzata all'accertamento dell'asserita usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale sopra richiamato non può che essere rigettata.

Quanto, invece, agli interessi corrispettivi si segnala che l'espletata ctu ha consentito di accertare che la mutuataria ha versato, a detto titolo, un importo "minimamente inferiore" rispetto a quello ricalcolato dall'Ausiliario, che va evidentemente a compensare il seppur assai esiguo maggior esborso (pari ad € 9,87) dalla medesima sostenuto in termini di interessi moratori.

2.2 Come noto, l'ISC (indicatore sintetico di costo) non rientra nella nozione di prezzo che - ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B. - deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi, giacché non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, assolvendo - di contro - unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.

Conseguentemente, anche a voler accedere alla prospettazione attorea secondo cui la Banca avrebbe reso una erronea indicazione dell'ISC/TAEG, detta circostanza non sarebbe idonea a determinare una maggiore onerosità del finanziamento o un'incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone - Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato del 16.09.2021 n. 949

complessivo, la cui errata previsione non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB. Né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.

Nel caso in cui il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB (disposizione, quest'ultima, che non trova applicazione nell'odierna controversia ai sensi dell'art. 122, comma 1 lett. a) e f) TUB, tanto più che parte mutuataria ha dato atto, a pagina 3 del contratto in esame, di non rivestire la qualità di consumatore sicché “non si applica al presente contratto la normativa di cui al Titolo VI, Capo II del citato T.U.”).

Detto, dunque, che non è sanzionata con la nullità la difformità tra ISC e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo (nei limiti dell'ambito di applicazione circoscritto dall'art. 122 cit.), la violazione del predetto obbligo pubblicitario potrebbe eventualmente configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca sotto il versante risarcitorio; nel caso in esame, tuttavia, parte attrice ha evidentemente omesso di dedurre, ancor prima di provare, in cosa si sarebbe sostanziato il danno patito in virtù della dedotta presunta difformità, motivo per cui alcun risarcimento può essere riconosciuto in proprio favore.

2.3 Né, d'altro canto, coglie nel segno la doglianza con cui l'attrice ha lamentato la violazione dell'art. 1346 c.c. e la presenza di un derivato implicito.

Ed infatti, la clausola floor costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse inserita in un contratto di mutuo la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola floor è, dunque, finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi e garantire alla banca una remuneratività ritenuta 'minima' al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio. Ciò detto, l'inserimento all'interno di un contratto di mutuo di una clausola floor, con la quale viene introdotto un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, non comporta alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., rimanendo l'oggetto del contratto possibile, lecito e determinato.

La presenza di una clausola di tasso “floor” non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del c.d. TUF, e in particolare degli obblighi informativi in esso previsti a carico dell'intermediario finanziario; né può fondatamente ritenersi che, a fronte dell'inserimento di tale clausola, la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell'obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l'essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario con cui il cliente, controparte dell'istituto di credito, mira a realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ed ha diritto a ricevere informazioni complete e puntuali in relazione all'effettivo grado di rischio assunto, e sull'equilibrio delle condizioni contrattuali così come effettivamente praticate.

2.4 Per completezza d'analisi non appare poi ultroneo evidenziare che, quanto al possibile prodursi di una pratica anatocistica venutasi a determinare per effetto dell'applicazione degli interessi moratori sulle rate rimaste inevase (e, dunque, anche sugli interessi corrispettivi in esse inclusi), giova precisare come, in base al chiaro disposto di cui all'art. 3 della Delibera CICR 9.2.2000, “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato del 16.09.2021 n. 949

“2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.

Ebbene, avendo le parti espressamente pattuito (vedasi l'art. 5 del contratto de quo) che “...l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi, nella misura indicata al comma precedente, dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore della banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica...”, deve ragionevolmente concludersi che ogni possibile contestazione di indebito anatocismo, anche sotto tale ambito di scrutinio, non possa trovare accoglimento giacché è il sopra trascritto dettato normativo a rendere legittimo il prodursi di interessi di mora sull'intero importo delle rate non pagate (in tal senso, ex multis, Tribunale Roma sez. XVII, 30/07/2018, n.15884, secondo cui “la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora sarà applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di una capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 09.02.2000”; Tribunale Roma sez. IX, 19/05/2016, n.10250, “l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate di mutuo scadute è conforme all'art. 3 della Del. CICR del 9 febbraio 2000, legittimata dall'art. 120 T.U.B., e pertanto non può per sé stessa essere reputata illegittima”).

Solo per completezza d'analisi, si segnala che appare comunque discutibile parlare effettivamente di interesse composto (*alias* anatocistico) in quanto, in caso di inadempimento del mutuatario, dovrà tenersi conto del dettato dell'art. 1224 c.c. che, nel disciplinare l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, si interpreta nel senso che - al momento della scadenza - capitale ed interessi perdono la loro identità per diventare un'unica obbligazione, sulla quale poi vanno applicati gli interessi moratori, senza che possa parlarsi di alcuna forma di capitalizzazione.

Per tale complessivo ordine di motivi, pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.

3. Non meritevole di accoglimento, poi, è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla difesa di parte convenuta, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'*an*, sia del *quantum debeatur*, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbe agito l'attrice, né del danno in concreto subito dalla richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata, al pari della domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie a carico dell'attrice.

4. Quanto, infine, alla disciplina degli onorari di lite - stanti i recentissimi arresti giurisprudenziali intervenuti in materia in un quadro giurisprudenziale tutt'altro che univoco (e che hanno indotto l'attrice a rinunciare alla domanda volta ad acclarare l'usurarietà dei tassi moratori del contratto de quo) - ritiene questo Tribunale che sussistano i presupposti per disporre la compensazione per la metà, dovendo la restante metà essere posta a carico dell'istante nella misura liquidata in dispositivo, con gli esborsi della espletata consulenza da porsi integralmente a carico di quest'ultima.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. xxx/16 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:

1. Rigetta la domanda attorea.
2. Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta.

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato del 16.09.2021 n. 949

3. Condanna l'attrice a rifondere - in favore della società intervenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore - la metà delle spese di lite del presente giudizio che viene liquida in € 1.900,00, oltre accessori come per legge.

4. Pone gli esborsi della ctu definitivamente a carico dell'attrice.

Così deciso in Castrovillari, il 16 settembre 2021.

Il Giudice

dott. Matteo Prato

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS